

# RIFIUTI, LA PREVENZIONE È D'OBBLIGO. COME?

L'EUROPA PONE AL VERTICE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI LA PREVENZIONE. IN ITALIA, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DOVRÀ VARARE UN PROGRAMMA NAZIONALE, CHE SARÀ POI INTEGRATO NEI PIANI REGIONALI DI GESTIONE. IL PERCORSO È GIÀ STATO AVVIATO IN EMILIA-ROMAGNA. L'OBIETTIVO È DISACCOUPIARE CRESCITA ECONOMICA E PRODUZIONE DI RIFIUTI.

**G**li obiettivi strategici delle politiche comunitarie in relazione all'uso e alla gestione delle risorse già per il decennio scorso (VI Programma di azione ambientale, 2002) indicavano la necessità di disallineare l'incremento della produzione di rifiuti dalla crescita economica e dal relativo consumo di risorse prime non rinnovabili intervenendo sulla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da gestire.

Tale obiettivo è stato assunto con particolare enfasi dalla direttiva quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) che pone al vertice della gerarchia dei rifiuti la prevenzione e definisce puntualmente il significato di prevenzione, di riutilizzo e di riciclaggio. In particolare, nella definizione di prevenzione (assunta in toto dalla normativa nazionale con il correttivo della IV parte del Dlgs 152/2006, art. 183, comma 1, lettera m), si ricomprendono *“tutte le misure che possono essere adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuto che riducono:*

1. la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti”.

La direttiva (all'art. 29) prevede inoltre l'obbligo, per gli stati membri, di adottare entro il 12 dicembre 2013, dei programmi di prevenzione che definiscano precisi obiettivi di prevenzione con una chiara identificazione delle misure da attivare.

L'allegato IV della stessa direttiva contiene degli esempi di misure di cui gli Stati membri devono valutare l'utilità ai fini del loro inserimento nel programma di prevenzione.

L'articolo 29 della direttiva ha trovato attuazione nell'art. 180 della parte IV del Dlgs152/2006, il cui secondo comma stabilisce che entro il 12 dicembre 2013, recentemente anticipato di un anno, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) adatterà un *Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti* ed elaborerà indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199.

Funzione specifica del programma


nazionale è quella di descrivere le misure di prevenzione esistenti e di valutare l'utilità degli esempi di misure riprese dalla direttiva quadro (allegato L del Dlgs152/2006).

Il Programma nazionale e i Programmi regionali, elaborati sulla base di quello nazionale, dovranno pertanto fissare obiettivi di prevenzione.

L'art.180 dell'ultimo correttivo del Dlgs 152/2006 (“Prevenzione della produzione di rifiuti”) al comma 1 indica le iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti che in particolare riguardano:

## DISSOCIAZIONE TRA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E SPESA DELLE FAMIGLIE PER I CONSUMI

Il primo dei 18 criteri che la Commissione europea (*Screening of waste management performance of EU Members States*, 2 luglio 2012) utilizza per valutare la gestione dei rifiuti negli Stati membri è il livello di dissociazione tra la produzione di rifiuti urbani e la spesa finale per i consumi sostenuta dalle famiglie. Il *de-coupling* o dissociazione si verifica quando in un dato periodo il tasso di crescita della pressione ambientale (ad esempio la produzione di rifiuti) è inferiore a quello del flusso economico (ad esempio il Pil o i consumi delle famiglie). Nella figura vengono rappresentate le situazioni di dissociazione assoluta (il flusso economico ha un tasso di crescita positivo e contemporaneamente la pressione ambientale è stabile o in diminuzione) e relativa (aumento dell'indicatore di pressione ambientale, ma in misura inferiore alla crescita dell'indicatore di crescita economica). Nel primo caso la crescita economica si accompagna a una diminuzione degli impatti, nel secondo gli impatti aumentano comunque a un ritmo inferiore alla crescita.



### FORUM

Chiudere le discariche e recuperare il 100% di materia può sembrare utopistico, eppure la linea è quella. Allora come prevenire e riciclare fino all'ultimo rifiuto? *Ecoscienza* intende lanciare un forum per ospitare ulteriori contributi scientifici e opinioni.

a. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo

b. la previsione di clausole di bandi di gara o lettere di invito che valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti

c. la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Il ministero elabora il *Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*, la cui funzione specifica è quella di descrivere le misure di prevenzione esistenti e di valutare l'utilità degli esempi di misure indicate nell'allegato L del decreto stesso. Il ministero dovrà individuare specifici parametri qualitativi e quantitativi per monitorare e valutare i progressi nelle misure di prevenzione e potrà stabilire specifici traguardi o indicatori (così come indica anche la direttiva).

Il ministero dovrà altresì assicurare la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione e, se del caso, elaborare delle linee guida per i Piani regionali.

L'articolo 195 ("Competenze dello Stato") al comma 1, lettera c ribadisce che tra le competenze dello Stato vi è quella di individuare "le iniziative e le misure per prevenire, limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione di rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità".

L'articolo 196 ("Competenze delle Regioni") tra le competenze attribuite alle Regioni in materia rifiuti, al comma 1, lettera a indica "la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito dei Piani regionali di gestione rifiuti", i cui contenuti sono specificati dall'articolo 199 del decreto stesso.

E in particolare i Piani regionali, come indicato dall'articolo 199, comma 3, lettera r devono prevedere "un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la

## MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI (DLGS 152/2006, ALLEGATO L)

*Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti*

- Ricorso a misure di pianificazione o a strumenti economici per l'uso efficiente delle risorse
- Promozione di ricerca e sviluppo per prodotti e tecnologie più pulite
- Elaborazione di indicatori associati alla produzione dei rifiuti.

*Misure che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e distribuzione*

- Promozione della progettazione ecologica (ciclo di vita)
- Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione
- Organizzazione di attività di formazione per le autorità competenti per l'inserimento delle prescrizioni di prevenzione nelle autorizzazioni
- Campagne di sensibilizzazione o interventi di sostegno alle imprese, soprattutto alle Pmi
- Introduzione di misure di prevenzione negli impianti non soggetti alla disciplina lppc
- Ricorso ad accordi volontari tra imprese, istituzioni e consumatori
- Promozione di sistemi ambientali affidabili (es. Emas).

*Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo*

- Ricorso a strumenti economici (es. incentivi per acquisto di beni meno inquinanti)
- Campagne di sensibilizzazione e informazione al pubblico
- Promozione di marchi di qualità ecologica
- Accordi con l'industria o con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e su prodotti a minor impatto ambientale
- Integrazione dei criteri ambientali nei bandi di gara e nei contratti
- Promozione del riutilizzo e/o riparazione di determinati prodotti o loro componenti, attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro (es. sostegno o creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo).

*crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.*

*Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori".*

Alle Regioni spetta anche il compito (articolo 196, comma 1, lettera p) di attivare pratiche di acquisti verdi, il cosiddetto *Green Public Procurement*, adottando le disposizioni che obbligano gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno annuale con manufatti e beni realizzati con materiale riciclato.

L'allegato L al Dlgs 152/2006 fornisce esempi di misure di prevenzione dei rifiuti suddividendole in tre macro categorie che operano a diversi livelli (vedi *box sopra*): All'art. 180 bis sono indicate altre misure di prevenzione.

Le pubbliche amministrazioni devono promuovere specifiche iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti quali l'adozione di strumenti economici, misure educative, accordi di programma, criteri di valutazione per l'affidamento di contratti pubblici (Dlgs 163/2006) basati sulle caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Mattm dovrà stabilire, in attuazione della Finanziaria 2007,

gli obiettivi di sostenibilità ambientale negli acquisti da parte della pubblica amministrazione.

Con uno o più decreti del ministero sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.

Con uno o più decreti del Mattm, da emanarsi entro sei mesi, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti di riutilizzo e di riparazione accreditati, compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

A Ravenna, con il convegno "Verso il Piano regionale di gestione dei rifiuti: quali prospettive per la prevenzione" del 27 settembre 2012, l'assessore regionale all'Ambiente Sabrina Freda ha avviato il percorso per la predisposizione del *Programma regionale di prevenzione dei rifiuti*, come traduzione operativa del quadro definito dal *Programma nazionale di prevenzione*.

**Barbara Villani**

Arpa Emilia-Romagna